

REGOLAMENTO (CE) N. 439/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2001

che rettifica il regolamento (CE) n. 1174/2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati rilevati degli errori nelle versioni tedesca, francese, finlandese, svedese e danese dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel

settore delle carni bovine (3). Occorre pertanto apportare le rettifiche necessarie in tali versioni del disposto suindicato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1174/2000 si legge come segue:

(Riguarda solo le versioni tedesca, francese, finlandese, svedese e danese).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 30.